**N. 00503/2012 REG.PROV.COLL.**

**N. 01604/2011 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA NON DEFINITIVA**

sul ricorso numero di registro generale 1604 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da Igm s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Marseglia e Francesco Silvio Dodaro, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Marseglia, in Bari, via Angiulli, 38;

*contro*

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana T. Colelli, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura della Regione Puglia, in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33; Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Puglia, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria per legge in Bari, via Melo, 97; Comune di Foggia, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Barbato e Domenico Dragonetti, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi D’Ambrosio, in Bari, piazza Garibaldi, 23; Provincia di Foggia; Comune di Castelluccio dei Sauri;

*per l’annullamento*

e/o la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento serbato in ordine alla conclusione della procedura di autorizzazione unica, nonché, ove occorra, anche in ordine a quella di assoggettamento a VIA di cui alla determina regionale n. 119/2010;

con la conseguente condanna delle Amministrazioni intimate a concludere il procedimento di autorizzazione unica o, subordinatamente, quello di assoggettamento a VIA con l’adozione dei necessari provvedimenti;

quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 17 novembre 2011, per l’annullamento del provvedimento regionale di cui alla nota del 13.10.2011;

nonché per la condanna delle Amministrazioni intimate a concludere il procedimento di autorizzazione unica con l’adozione dei necessari provvedimenti;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Puglia e del Comune di Foggia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012 per le parti i difensori avv.ti Francesco Silvio Dodaro, Tiziana Colelli e Walter Campanile;

Visto l’art. 36, comma 2 cod. proc. amm.;

Rilevato che il difensore di parte ricorrente ha dichiarato, nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2012, di rinunciare alla domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio;

Ritenuto di dover dare atto della rinuncia e di dover disporre la prosecuzione del giudizio secondo il rito ordinario ai sensi dell’art. 117, comma 5 cod. proc. amm. affinché possa essere deciso l’intero giudizio (anche il ricorso per motivi aggiunti avverso il sopravvenuto provvedimento espresso);

Ritenuto di rinviare la pronuncia sulle spese di giudizio alla decisione definitiva della causa;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, dà atto della rinuncia alla domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio e dispone la prosecuzione del giudizio secondo il rito ordinario ai sensi dell’art. 117, comma 5 cod. proc. amm.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Corrado Allegretta, Presidente

Savio Picone, Referendario

Francesco Cocomile, Referendario, Estensore

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)